

Udienza pubblica del 24 ottobre del 2007
Registro Gen. N 23814/0p
Sentenza n 9502

44360/07

WWW.
LEXAMBIENTE
.IT



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Enrico Papa

Dott. Ciro Petti

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Margherita Marmo

Dott. Maria Silvia Sensini

Presidente

consigliere

consigliere

consigliere

consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Fontana Francesco, nato a Napoli il 22 novembre del 1962, avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli del 7 marzo del 2006;

udita la relazione del consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente avv. Massimo Ciaiano;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:

IN FATTO

Con sentenza del 7 marzo del 2006, la corte d'appello di Napoli confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città il 14 giugno del 2005, con cui Fontana Francesco era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 8000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 44 lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001

A fondamento della decisione il tribunale osservava che le opere realizzate dall'imputato non costituivano interventi di manutenzione straordinaria ma configurano il completamento di quelle abusive già costruite in precedenza e non sanate; che

la condotta illecita era cessata nell'agosto del 2001 con il sequestro dell'immobile e, pertanto, il reato non si era prescritto al momento della decisione.

Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

la violazione della norma incriminatrice perché le opere realizzate consistevano in interventi di mera manutenzione straordinaria per le quali tutt'al più era necessaria la comunicazione d'inizio attività ma non il permesso di costruire; la prescrizione del reato maturata prima della decisione impugnata

IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi

Il reato di costruzione senza permesso di costruire o in difformità da esso ha natura permanente poiché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi. L'attività antigiuridica cessa con l'ultimazione dei lavori, con il sequestro del manufatto, perché in tal caso all'imputato viene sottratta la disponibilità della cosa, o al limite con la sentenza di primo grado (Cass Sez un. n 17178 del 2002). L'ultimazione si verifica quando vengono portati a termine i lavori compresi quelli di rifinitura. Se dopo la pronuncia di condanna riprende l'attività edilizia il reo risponde dell'ulteriore attività

Nella fattispecie non si tratta d'intervento di manutenzione straordinaria, come sostenuto nel ricorso, ma di completamento e ristrutturazione di un fabbricato abusivo realizzato in precedenza e non sanato. Tale intervento configura una prosecuzione dell'attività illecita compiuta in precedenza e comunque richiedeva la concessione edilizia (ora permesso di costruire) perché, come risulta dalla sentenza di primo grado, era aumentata la volumetria del fabbricato preesistente

Il reato non si era prescritto prima della decisione della corte d'appello poiché la permanenza è cessata con il sequestro ossia il 17 settembre del 2001

La manifesta infondatezza del motivo, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza n 32 del 2000, impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità



secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n.186 del 2000

P.Q.M.
LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p.


DICHIARA

Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma il 24 ottobre del 2007

Il consigliere estensore

Ciro Petti



Il Presidente

Enrico Papa

